ACCORDO TERRITORIALE SPERIMENTALE PER LA PROMOZIONE DEL WELFARE NELLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Il giorno 31 Gennaio 2018 presso la sede della Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Vicenza in Via Faccio, 38 - Vicenza

Tra

L'Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia, rappresentata dal Direttore Ernesto Boschiero, assistito da Mirka Pellizzaro e Alessandro Marchese,

E

Le Organizzazioni Sindacali:

FILCAMS CGIL rappresentata dal Segretario Generale Alessio Odoni e il Segretario Antonio Cunsolo.

FISASCAT CISL rappresentata dal Segretario Generale Giovanni Battista Comiati e il segretario Vittorio Gallo.

UILTUCS UIL rappresentata dal Segretario Generale Roberto Frizzo e il segretario Gherardo Casarotto

PREMESSO

- Che l'accordo regionale Veneto Confcommercio – Filcams CGIL Fisascat CISL Uiltucs UIL 25 luglio 2017 prevede che le parti si attivino localmente per favorire la sottoscrizione di accordi di secondo livello;
- Che le parti intendono dare la possibilità ai lavoratori e alle imprese di accedere ai vantaggi previsti dalla normativa vigente in merito alla detassazione/decontribuzione anche attraverso l'introduzione di piani di welfare;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1) Piani di Welfare aziendale.

Le parti, allo scopo di dare la possibilità di introdurre misure di welfare aziendale, stabiliscono che il premio di cui all'art. 8) non debba essere erogato da parte delle aziende che istituiscano, entro il 31 marzo di ogni anno un piano di welfare aziendale per l'anno in corso rispetto al quale i lavoratori abbiano manifestato consenso unanime e vincolante.

2) Caratteristiche del piano

Ai fini di cui al precedente Art. 1) il piano di welfare aziendale dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:

- Il piano deve essere esteso a tutti i lavoratori in forza che possano vantare un'anzianità

aziendale di dodici mesi nell'anno civile precedente (1 gennaio-31 dicembre);

- Il plafond minimo messo a disposizione di ciascun lavoratore non potrà essere inferiore a **strumenti di "welfare" del valore di 180 euro** da riproporzionarsi per i lavoratori part-time.
- Il plafond dovrà essere utilizzato entro il 15 dicembre dello stesso anno;
- Il piano di welfare dovrà essere aggiuntivo rispetto alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi;
- Il valore dei beni e servizi attribuiti al lavoratore dovrà venir mensilmente riportato nel Libro Unico del Lavoro.

Le parti convengono che il valore degli strumenti di Welfare non ha incidenza su qualsivoglia istituto retributivo del lavoratore beneficiario, sia diretto, indiretto e differito ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Le aziende dovranno, entro il 20 marzo di ciascun anno, comunicare alle parti firmatarie (Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs UIL e Confcommercio) il presente accordo l'intenzione di introdurre piani di welfare.

Con separato protocollo tecnico saranno concordate le modalità di gestione dei dati ricevuti **all'indirizzo PEC entebilateralevi@legalmail.it** e la modulistica di comunicazione.

Le Organizzazioni Sindacali potranno attivarsi entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione per richiedere un incontro/assemblea.

Art. 3) Strumenti di welfare aziendale.

Il piano di welfare dovrà prevedere la messa a disposizione di alcuni degli strumenti di "welfare" di seguito elencati.

- Incremento delle prestazioni di previdenza complementare, di natura negoziale, prevista dalla contrattazione;
- Servizi di educazione e istruzione riferiti alla prima infanzia, compresi i servizi integrativi di mensa;
- Servizi di educazione e istruzione riferiti all'infanzia e all'adolescenza;
- Servizi di educazione e istruzione, compresa l'iscrizione a scuole di lingue private e a corsi per l'ottenimento di attestati e/o qualifiche professionali;
- Servizi per la frequenza di ludoteche, centri estivi e invernali;
- Attività di natura ricreativa;
- Fruizione di borse di studio a favore dei familiari;
- Servizi di assistenza sociale, anche domiciliare, ai familiari anziani, disabili, o non autosufficienti;
- Ulteriori prestazioni sanitarie integrative rispetto a quelle attualmente previste e disciplinate

dalla contrattazione collettiva nazionale;

- Servizi per la salute della persona;
- Servizi per il benessere psicofisico della persona;
- Altre prestazioni previste dall'art. 51 TUIR ovvero beni e servizi in natura nei limiti di cui all'Art. 51, comma 3 del TUIR.

Si conferma che il costo massimo a carico dell'azienda non può superare il plafond individuale stabilito nel piano welfare.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo è parte integrante del Contratto Integrativo Provinciale settore Terziario del 13/09/2013 e segue la stessa durata e modalità di disdetta.

La disdetta del presente accordo vale quale simultanea disdetta del Contratto Integrativo Provinciale.

Le parti, qualora intervengano provvedimenti legislativi in materia di welfare che impattino sull'applicazione del presente accordo, si ritroveranno per ricercare soluzioni condivise.

Copia del presente verbale di accordo sarà notificata alle sedi provinciali INPS e depositato in Modalità telematica al Ministero del Lavoro.

Le parti si impegnano a informare le imprese e i lavoratori dando ampia diffusione del presente accordo.

CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia – Provincia di Vicenza
Direttore Ernesto Boschiero
Mirka Pellizzaro
Alessandro Marchese

FILCAMS CGIL
Alessio Odoni
Antonio Cunsolo

FISASCAT CISL
Giovanni Battista Comiati
Vittorio Gallo

UILTUCS UIL
Roberto Frizzo
Gherardo Casarotto

COMUNICAZIONE DI ADESIONE AL PIANO DI WELFARE AZIENDALE
ACCORDO TERRITORIALE SPERIMENTALE PER LA PROMOZIONE DEL WELFARE
C.I.P. DELLA PROVINCIA DI VICENZA DEL 31 GENNAIO 2018

Il Sottoscritto			
In qualità di legale rappresentante della Società			
Codice fiscale		Partita I.V.A.	
Sede Legale		CAP	Prov.
Via		Tel.	
Mail:			
Numero totale dipendenti in forza		Matricola INPS	

Preso atto di quanto contenuto nell' **Accordo Territoriale Sperimentale per la promozione del Welfare nella contrattazione di secondo livello della Provincia Di Vicenza del 31 GENNAIO 2018.**

Dichiara sotto la propria responsabilità:

- di rispettare integralmente il CCNL Terziario e il Contratto Integrativo settore terziario della Provincia di Vicenza sottoscritto da Confcommercio e Filcams - CGIL, Fisascat - CISL e Uiltucs - UIL, sia per la parte c.d. Economica/normativa sia per la parte c.d. obbligatoria;

COMUNICA

1. Di istituire per l'anno in corso _____ un piano di welfare con le seguenti caratteristiche previste dall'art. 8 bis, ter e quater) dell'accordo del 31 Gennaio 2018
2. Che il piano coinvolge n° ____ lavoratori in forza al ____ che possono vantare un'anzianità aziendale di dodici mesi nell'anno civile precedente (1 gennaio-31 dicembre)
3. Che il valore del piano di welfare ha un importo medio per ciascun lavoratore di euro _____ ed un importo minimo di euro _____per un lavoratore full-time)
4. Che i lavoratori sono stati informati del contenuto del piano di welfare e vi hanno prestato esplicita adesione e sottoscrivono a tal fine il presente modello:

Cognome nome	c.f.	Data assunzione	Firma

5. Che i servizi di welfare offerti rientrano nelle seguenti categorie:

Servizi assistenziali	Servizi sanitari	Servizi educativi
Servizi ricreativi	Previdenza complementare	Flexible benefits

6.L'Azienda, considerato l'innovativo sistema di erogazione dei servizi di welfare introdotto, si dichiara disponibile in assenza di RSA/RSU, ove le OO.SS. lo richiedano, ad un incontro per illustrare ai lavoratori l'**Accordo Territoriale Sperimentale per la promozione del Welfare nella contrattazione di secondo livello della Provincia Di Vicenza del 31 Gennaio 2018**

Data _____

FIRMA AZIENDA _____

FORMULA DI CONSENSO

Il sottoscritto
C.F nella sua qualità di legale rappresentante dell'azienda, ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D. Lvo. 196/2003, consente a Ente Bilaterale Settore Terziario della Provincia di Vicenza il loro trattamento nella misura necessaria per le finalità riconducibili alla gestione, all'analisi e al monitoraggio previste dall'AQT 13 ottobre 2017. Consento altresì la comunicazione ed i trattamento dei dati per le medesime finalità alle organizzazioni firmatarie del citato AQT.

Data _____

Firma _____

Spazio riservato alla Commissione Paritetica Provinciale
Ente Bilaterale Settore Terziario della Provincia di Vicenza

Prot. n. del

La Commissione Paritetica Provinciale, in relazione a quanto sopra esposto dall'azienda, riconosce, che il piano di welfare è conforme alla previsione dell'Accordo Territoriale Sperimentale per la promozione del Welfare nella contrattazione di secondo livello della Provincia Di Vicenza del 31 Gennaio 2018.

CONFCOMMERCIO VICENZA

FILCAMS - CGIL

FISASCAT – CISL

UILTuCS - UIL